



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto
Dott.ssa Claudia De Martin
Dott. Biagio Politano
ha pronunciato la seguente

Presidente,
Consigliere,
Consigliere rel.,

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1000/2012 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2013, *previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.*, vertente

TRA

~~_____~~ in persona del legale rappresentante pro tempore, ~~_____~~
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo
grado, dagli ~~_____~~, elettivamente domiciliata presso lo studio
dell' ~~_____~~ in ~~_____~~

Appellante

~~_____~~, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione, dall' ~~_____~~, elettivamente domiciliato presso il di lui studio ~~_____~~

Appellato

~~_____~~, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione in primo grado, dall' ~~_____~~, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell' ~~_____~~

Appellato

~~_____~~, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa
costituzione, dall'~~_____~~, elettivamente domiciliato presso il di lei studio,
~~_____~~

Appellato

CRUPI Domenico Antonio

E

Appellato, contumace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I

In via preliminare, la Corte deve osservare come infondate si profilino le eccezioni sollevate dalla parte appellante in ordine alla presunta impossibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Occorre a tal fine osservare che il dettato normativo citato rimette al Giudice la possibilità di procedere mediante la fissazione dei termini per il deposito delle comparse e delle note di replica ovvero di invitare le parti alla discussione orale.

E tanto ha fatto nel caso in esame con ordinanza resa l'8 aprile 2013, con la quale ha fissato apposita udienza per la discussione.

Nulla ha dunque di che dolersi la parte appellante, che solo in data odierna - ossia dopo che il Giudice aveva disposto procedersi alla discussione orale - ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II

L'appello è inammissibile per violazione del dettato degli artt. 342 e 345 c.p.c., sì come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134.

L'appellante, con atto consegnato alla notifica il 20 settembre 2012 e poi notificato in data 25-26 settembre 2012, ha sottoposto a censura la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 477/11, resa in data 20 giugno 2011, depositata il 21 giugno 2011, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 362/04, emesso in data 24 dicembre 2004, recante l'ingiunzione di pagamento per la somma di Euro 12.134 in ragione delle prestazioni indicate in due fatture.

Il giudice di primo grado ebbe a rigettare l'opposizione, riaffermato il noto principio a mente del quale nel giudizio di opposizione l'onere della prova spetta al creditore opposto, sulla

scorta della ritenuta carenza di dimostrazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione: conclusione formulata in ragione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di parte all'interno del quale – così si assumeva – sarebbero state contenute le prove documentali del pagamento effettuato materialmente con consegna di titoli in favore del ~~██~~

L'odierna parte appellante si è doluta, con il primo motivo di impugnazione, della mancata ammissione delle prove, ridepositando il proprio fascicolo, ed invocando l'esame dei documenti in esso contenuti; ha anche richiesto l'ammissione della prova testimoniale dalla quale era stata dichiarata decaduta.

Con il secondo motivo ha poi ribadito “ come più volte contestato nel giudizio di primo grado, (sostenendo che) i pagamenti, effettuati tramite assegni bancari consegnati agli delegati del creditore, sono comunque giunti al creditore”, assumendo ancora di essere al cospetto di pagamento effettuato dal debitore in buona fede a soggetti apparentemente all'uopo delegati.

La Corte non può fare a meno di osservare come l'intero atto d'appello non contenga l'indicazione con la necessaria puntualità delle parti censurate della decisione e la rilevanza di eventuali diverse interpretazioni fattuali e normative.

Viene in rilievo il dettato dell'articolo 342 del codice di rito, sì come modificato dalla legge 134 del 2012, nella parte in cui dispone che l'appello deve essere motivato e la sua motivazione deve contenere a pena di inammissibilità non solo l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste ma anche le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La norma in questione si configura alla stregua di previsione impositiva dell'obbligo, da parte del soggetto impugnante, di indicare non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure ma anche di motivare il perché essi ricorrano e, elemento determinante, quale sia stata la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. J
A

Ne discende, ancora, l'obbligo di individuare l'effetto utile conseguente al soggetto impugnante da una rivisitazione, in termini alternativamente corretti, delle decisioni analiticamente indicate o censurate emesse da parte del giudice di primo grado.

Con riferimento al caso di specie, la Corte non può allora fare a meno di osservare come difetti l'analitica e motivata censura alle specifiche decisioni adottate e la ricostruzione alternativa funzionale ad ottenere il riconoscimento del diritto invocato.

A fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione in ordine:

- a) ai principi applicabili in tema di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
- b) al rilevato ritiro del fascicolo e al suo mancato deposito.

- c) alla valutazione comunque completa dei dati emergenti in corso di causa,
 - d) alle conclusioni raggiunte sulla scorta delle allegazioni delle parti,
- non si rinviene alcuna specifica indicazioni in ordine alle parti impugnate del provvedimento e soprattutto alcuna critica espressa in ordine alla motivazione posta a base della sentenza.

Nell'ampia esposizione delle censure mosse verso la decisione in esame - peraltro in alcuni casi duplicate - vien dato atto della peculiare vicenda in fatto e della nuova allegazione dei documenti.

Di talché, ogni ulteriore argomentazione - afferente all'avvenuto adempimento - si profila del tutto ultronea, non essendo in alcuna misura intaccata la radice essenziale della decisione: quella afferente alla omessa allegazione dei documenti fondanti la assunta estinzione dell'obbligazione.

In altri termini, ove pure volesse ritenersi superata l'indicazione espressa e formale in ordine alla parte impugnata della sentenza e dunque si volesse procedere nello sforzo interpretativo sostanziale dell'atto di gravame, non potrebbe non concludersi circa il mancato rispetto della norma di cui all'articolo 342 c.p.c. in punto di indicazione delle parti del provvedimento censurate e delle modifiche richieste.

Nel caso in esame, ancora, non è dato apprezzare la puntualità degli argomenti volti a sostenere l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il giudice.

Ne discende in parte qua l'inammissibilità dell'appello.

Inammissibilità che afferisce anche alla invocata ammissione, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., dai documenti e della prova testimoniale assuntivamente fondanti oggi la tesi difensiva.

Ancora una volta, questo giudice di appello deve richiamare il nuovo testo dell'articolo 345 c.p.c., che postula, per l'ammissione dei documenti non prodotti e delle prove non assunte, la dimostrazione che essi non abbiano potuto costituire oggetto di allegazione in sede di primo grado per fatti non addebitabili alla parte onerata.

Considerazione che conduce ad escludere, in difetto di specifica dimostrazione sul punto, l'ammissibilità della nuova produzione documentale e delle prove orali avanzate.

Sulla scorta di quanto precede, allora, palese appare il mancato rispetto del dettato delle norme sopra indicate e la necessità di dichiarare inammissibile il gravame.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [redacted], con atto consegnato alla notifica il 20 settembre 2012 e poi notificato in data 25-26 settembre 2012, verso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 477/11, resa in data 20 giugno 2011, depositata il 21 giugno 2011, così provvede:
dichiara la contumacia di [redacted];
dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna [redacted] al pagamento delle competenze professionali in favore di [redacted] [redacted], che liquida in Euro 1.000 per ciascuno, oltre accessori come per legge;
dispone che la presente sentenza venga allegata al verbale di udienza ed immediatamente depositata in cancelleria;

Catanzaro, il 28 maggio 2013


Il Consigliere est.

Dott. Biagio Politano




Il Presidente

Dott.ssa Carmela Ruberto



28.05.13



La Nuova Procedura Civile

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.7.2013